

Legge regionale 30 gennaio 1986 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 02/02/2002

Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, e successive modifiche, concernente la disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e integrazione alla legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, concernente le provvidenze per l' incremento del turismo nel territorio montano della regione.

Art. 1

L' articolo 8 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, come modificato dalla legge regionale 8 gennaio 1983, n. 1, e dalla legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è così sostituito:

<< Art. 8

Modifica della concessione

Su richiesta del concessionario o, in presenza di cause d' interesse pubblico, su iniziativa della Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, la concessione può essere modificata quando si rendano necessarie varianti sostanziali alla linea.

A richiesta del concessionario, la concessione dell' esercizio dell' impianto può essere volturata ad altro soggetto, quando questi abbia la disponibilità dell' impianto stesso in via esclusiva e mediante titolo idoneo.

Il subentrante riceve diritti, doveri, obblighi e prescrizioni allo stesso titolo del cedente.

Nelle more della modifica della titolarità dei diritti pertinenti l' impianto, può essere consentita la voltura provvisoria dell' esercizio dell' impianto per un periodo non superiore ad un anno e per non più di una volta.

Nei casi che precedono si segue la procedura per il rilascio della concessione. >>.

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002

Art. 3

Norma finanziaria

Per le finalità previste dalla lettera f) dell' articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, così come aggiunta con il precedente articolo 2, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione regionale del commercio e del turismo - Categoria XI - il capitolo 6553 con la denominazione: << Contributo ai proprietari o ai gestori degli impianti a fune per la manutenzione straordinaria degli stessi >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1986, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6502 del precitato stato di previsione.

Art. 4

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.